



### **Gestione Commercio Inps: disciplina e adempimenti contributivi**

a cura di Silvana Bertolazzi – Esperta in materia previdenziale

*Artigiani, commercianti, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, sono gli assicurati che rientrano nella definizione classica dei lavoratori autonomi iscritti nelle apposite gestioni dell'Inps.*

*Spesso si parla di loro, ma non sempre se ne conoscono gli aspetti principali: chi è obbligato all'iscrizione, come si calcola la contribuzione ecc.*

*In questa prima puntata, iniziando dai commercianti, cercheremo di mettere in evidenza le caratteristiche di particolare rilevanza che interessano tali soggetti.*

#### **Commercianti**

L'attività commerciale è fondata sul principio della libertà di iniziativa economica privata ed è esercitata nel rispetto dei principi relativi alla tutela della concorrenza e del mercato. L'assicurazione, nata nel 1960 contro la malattia, dal 1965 è obbligatoria anche per la pensione. Dalla stessa data è istituita, presso l'Inps, la Gestione speciale per l'Ivs dei commercianti<sup>1</sup>.

La legge n.662 del 23 dicembre 1996 ha ridisegnato l'assetto complessivo della gestione, estendendo l'iscrivibilità a nuove attività e a soggetti esclusi dalla precedente normativa.

#### **Le attività che danno titolo all'iscrizione alla gestione dei Commercianti**

- ▶ attività commerciali in senso proprio (L. n.613/66);
- ▶ attività turistiche (L. n.217/83);
- ▶ attività ausiliarie del commercio (L. n.160/75);
- ▶ attività di servizi (L. n.662/96);
- ▶ attività di promozione finanziaria (L. n.662/96);
- ▶ attività dei produttori assicurativi di III e IV gruppo (D.L. n.269/03, conv. in L. n.326/03);
- ▶ **sono escluse le attività professionali ed artistiche, nonché quelle che abbiano ottenuto la qualifica artigiana.**

#### **Caratteristiche dell'attività**

L'attività soggetta all'assicurazione alla Gestione Commercianti deve essere esercitata in forma di impresa e deve essere connotata dai seguenti requisiti:

- ➔ deve essere organizzata e/o diretta prevalentemente con il lavoro proprio del titolare e dei familiari, a prescindere dal numero di dipendenti;
- ➔ deve essere svolta nel rispetto delle norme che la regolamentano (possesso di licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi, registri o ruoli).

Il **titolare** deve partecipare al lavoro aziendale personalmente e abitualmente, deve avere la piena responsabilità dell'impresa, con assunzione degli oneri e rischi della gestione (requisito non richiesto per i soci di srl).

<sup>1</sup> L. n.613/66, L. n.160/75, art.29.



L'attività deve essere prevalente rispetto ad altre attività lavorative esercitate contemporaneamente: la prevalenza si valuta principalmente con riferimento al tempo dedicato personalmente a ciascuna attività.

Sono obbligati ad iscriversi alla Gestione speciale per i commercianti i familiari coadiutori che abbiano almeno 16 anni d'età e prestino la loro attività nell'impresa in maniera abituale e prevalente.

Si considerano **familiari coadiutori**:

- ▶ il coniuge;
- ▶ i figli legittimi, legittimati, adottivi e affiliati;
- ▶ i figli naturali legalmente riconosciuti;
- ▶ i figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge;
- ▶ i nipoti in linea diretta;
- ▶ i fratelli e le sorelle;
- ▶ gli ascendenti;
- ▶ i parenti e gli affini entro il 3° grado<sup>2</sup>.

**Anche per le imprese commerciali, qualora le stesse siano costituite in impresa familiare (art.230-bis c.c.), con attribuzione effettiva di una quota di reddito al coadiutore, quest'ultimo deve essere iscritto ai fini previdenziali.**

### I vari soggetti iscrivibili

<i>Imprese individuali</i>	➔	In caso di imprese individuali non sono richiesti per il titolare ulteriori requisiti.
<i>Società in nome collettivo</i>	➔	Sono iscrivibili i soci che svolgono l'attività, indipendentemente dal loro numero.
<i>Società in accomandita semplice</i>	➔	È obbligatoria l'iscrizione di tutti i soci accomandatari in possesso dei requisiti soggettivi. Il socio accomandante che presti attività lavorativa non è iscrivibile in proprio, mancando il requisito della responsabilità; può eventualmente essere assicurato come familiare coadiuvante o come dipendente, ricorrendone i presupposti.
<i>Società a responsabilità limitata</i>	➔	È iscrivibile il socio che, indipendentemente dalla qualifica di amministratore, eserciti in modo personale, continuativo e prevalente l'attività oggetto sociale, anche solo per quanto attiene alla parte organizzativa e gestionale.

L'Amministratore che **non svolge** l'attività è iscritto alla Gestione separata come collaboratore coordinato e continuativo qualora percepisca un compenso come amministratore; se svolge l'attività ha l'obbligo della doppia iscrizione.

In merito al rischio di una doppia imposizione contributiva sullo stesso reddito si è espressa con parere sfavorevole all'Inps la Corte di Cassazione con varie sentenze, tra cui, da ultimo, la n.3240 del 12 febbraio 2010.

L'art.12, co.11, D.L. n.78 del 31 maggio ribadisce l'obbligo di doppia iscrizione<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> Corte cost. sent. 5 maggio 1994, n.170; circ. n.174/94; L. n.662/96.

<sup>3</sup> L'argomento è stato trattato sulla "Circolare di Lavoro e Previdenza" n.31 del 2 agosto 2010.

### ➤ *Preposto*

Nel caso in cui il titolare dell'azienda non eserciti personalmente l'attività con i caratteri della abitualità e prevalenza, può nominare un familiare preposto all'esercizio dell'attività commerciale, in questo caso il titolare si iscriverà come soggetto non attivo ai fini previdenziali ed assumerà l'onere del pagamento per il preposto, che è assoggettato all'assicurazione Ivs<sup>4</sup>.

### ➤ *Farmacie*

Il farmacista che abbia costituito impresa familiare ha l'obbligo di iscrizione come titolare non attivo ai fini Inps per il pagamento dei contributi dovuti per i propri collaboratori familiari<sup>5</sup>.

### ➤ *Promotori finanziari*

Il promotore finanziario è la persona fisica che, in qualità di dipendente, agente o mandatario, esercita professionalmente l'offerta fuori sede e svolge l'attività esclusivamente a favore di un solo soggetto<sup>6</sup>.

A decorrere dal 1° gennaio 1997, i promotori finanziari iscritti all'albo, che operano in qualità di agenti o di mandatari e prestano la loro attività in modo abituale e prevalente sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti degli esercenti attività commerciali<sup>7</sup>.

### ➤ *Affittacamere*

Sono obbligati all'iscrizione alla gestione degli esercenti attività commerciali non tutti coloro che, avendo la disponibilità di un immobile, lo affittano in tutto o in parte a terzi, ma solo coloro che esercitano tale attività in forma abituale e prevalente<sup>8</sup>.

In particolare, perché sorga l'obbligo assicurativo come affittacamere, è necessario che il soggetto interessato sia munito della licenza rilasciata dall'Autorità di pubblica sicurezza (art.108 del T.U. pubblica sicurezza, R.D. 18 giugno 1931, n.773), fornisca alloggio e, eventualmente, servizi complementari, in non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile.

### ➤ *Produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo*

A decorrere dal 1° gennaio 2004 i produttori di 3° e 4° gruppo, iscritti alle Camere di commercio e titolari di partita Iva<sup>9</sup>, sono tenuti all'obbligo assicurativo per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti previsto per i commercianti<sup>10</sup>.

I produttori di assicurazione, il cui compenso è normalmente stabilito in provvigioni, operano nell'ambito delle agenzie di assicurazione a supporto dell'azione degli agenti e sub agenti di assicurazione, in base ad una lettera di incarico dell'agente principale.

**I produttori di terzo gruppo** sono tenuti a prestare la propria attività lavorativa:

- ➔ esclusivamente per l'agenzia dalla quale hanno ricevuto la lettera di incarico;
- ➔ per i rami esercitati dall'agenzia;
- ➔ acquisendo un determinato minimo di produzione.

**I produttori del quarto gruppo** sono invece produttori liberi di piazza o di zona senza l'obbligo di esclusività per la stessa agenzia e non sono tenuti ad un determinato minimo di produzione.

<sup>4</sup> Circ. n.171/03; circ. n.78/06.

<sup>5</sup> Circolare Inps n.70 del 26.04.2004; Corte di Cassazione sentenza n.11466 del 12 maggio 2010.

<sup>6</sup> Art.31, D.Lgs. n.58/98.

<sup>7</sup> Circolare Inps n.17/97 e art.1, co.196 ss., L. n.662/96.

<sup>8</sup> Circolare Inps n.110/95.

<sup>9</sup> Artt.5-6, Ccnl agenti e produttori di assicurazione del 25.05.1939; art.44, co.2 del D.L. n.269/03.

<sup>10</sup> Circolare Inps n.12 del 22 gennaio 2004.

Per un quadro completo dell'assicurabilità ai fini Inps dei produttori di assicurazione si può precisare che:

i **produttori di 1° e 2° gruppo** devono essere inquadrati come lavoratori dipendenti;

i **produttori di 3° e 4° gruppo** hanno una lettera di autorizzazione e devono essere iscritti come commercianti.

Ai fini di verificare l'obbligo di iscrizione alla gestione speciale esercenti attività commerciali, di cui al citato art.44, occorre in primo luogo ricordare che i produttori di primo e secondo gruppo di cui al citato contratto sono inquadrati con contratto di lavoro subordinato, mentre quelli di quinto gruppo sono (sempre ai sensi del citato contratto collettivo) i *“produttori occasionali, cioè quelli che non sono forniti di lettera di autorizzazione”*.

Conseguentemente il rimando effettuato dall'art.44 del D.L. n.326/03 finisce per assoggettare ad obbligo di assicurazione presso la gestione speciale esercenti attività commerciali tutti i soggetti che svolgono l'attività di intermediazione assicurativa in forma autonoma o imprenditoriale e sulla base di una specifica lettera di autorizzazione<sup>11</sup>.

#### ➔ *Attività stagionali*

I lavoratori stagionali che esercitano un'attività commerciale devono iscriversi all'Inps per un determinato periodo dell'anno o per tutto l'anno intero. Escludendo le attività meramente occasionali, il carattere stagionale dell'attività svolta non è causa di esclusione dall'iscrizione alla gestione commercianti; se l'unica attività svolta è quella stagionale, al fine di permettere una copertura contributiva annuale, è prevista l'iscrizione alla gestione per l'intero anno solare, se invece in alcuni periodi dell'anno esiste una contribuzione versata ad altro titolo (dipendente, artigiano, coltivatore diretto), sempre in nome del principio sopra citato, l'obbligo di iscrizione alla gestione interverrà per i periodi scoperti di contribuzione<sup>12</sup>.

#### **Esclusioni**

Non sono iscrivibili alla gestione speciale per i commercianti:

- ▶ i soci delle Società per azioni;
- ▶ gli associati in partecipazione, in quanto non hanno la piena responsabilità dell'azienda. Questi soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 2004 sono iscrivibili alla gestione separata (art.43, co.1, L. n.326/03; circ. n.57/04; circ. n.30/05; circ. n.90/05).

#### **Modalità d'iscrizione - ComUnica**

Nell'ottica di semplificazione degli adempimenti amministrativi, a decorrere dal 1° aprile 2010, è stato previsto un sistema di iscrizione obbligatorio denominato “Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa” (ComUnica).

La “Comunicazione Unica”, da presentare per via telematica o su supporto informatico alla Camera di Commercio, assolve a tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali e assistenziali, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita Iva.

Tale modalità dovrà essere utilizzata anche in caso di modifica o di cessazione dell'attività d'impresa.

<sup>11</sup> Circolare Inps n.78 del 26.06.2010.

<sup>12</sup> Circolare Inps n.147/04.

## **L'iscrizione alla gestione commercianti Inps avviene con la ricaduta telematica dei dati inseriti nel quadro AC di ComUnica.**

In ogni caso la decisione sulla iscrivibilità del contribuente spetta all'Inps e, pertanto, **l'iscrizione si perfeziona soltanto a seguito del provvedimento emesso dall'Istituto.** L'utilizzo del nuovo sistema di comunicazione è obbligatorio per tutti gli eventi che hanno rilievo al fine di un aggiornamento delle informazioni contenute negli archivi del Registro delle imprese:

- iscrizione e dichiarazione di inizio attività;
- cessazione dell'impresa;
- variazione dell'indirizzo dell'impresa;
- variazione dell'indirizzo di residenza del titolare o del socio;
- variazione dei dati anagrafici del titolare o del socio;
- iscrizione della società con contestuale inizio attività del socio ai fini previdenziali;
- cessazione della società;
- cessazione dalla carica di socio;
- variazione di forma giuridica;
- variazione dell'attività svolta<sup>13</sup>.

**Ai fini Inps al momento conviene verificare l'effettiva ricaduta dei dati di variazione in attesa del completamento delle procedure dell'Istituto.**

### **Adempimenti contributivi**

#### **⇒ Il reddito minimale**

I contributi dovranno essere versati entro i limiti minimi stabiliti dalla legge e rivalutati annualmente.

Il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo Ivs è ottenuto (art.1, co.3, L. n.233/90) moltiplicando per 312 (giornate lavorative contenute in un anno) il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1° gennaio di ogni anno (per il 2010 € 43,79) ed aggiungendo al prodotto l'importo di € 671,39 (lire 1.300.000)<sup>14</sup>.

La contribuzione Ivs dovuta sul minimale dovrà essere calcolata in base alle aliquote contributive previste per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani iscritti alle gestioni autonome dell'Inps<sup>15</sup>.

I redditi ed i relativi contributi minimi dovranno essere riferiti ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa<sup>16</sup>. Per i periodi inferiori all'anno solare, i contributi dovranno essere rapportati mensilmente.

Con riferimento al reddito minimo annuo su cui versare i contributi fissi, cioè quelli inerenti al minimale di reddito, si deve tenere conto per l'anno 2010 dell'importo pari a € 14.334,00.

#### **⇒ Contribuzione per le prestazioni di maternità**

Il contributo per le prestazioni di maternità (€ 0,62 mensili) per ciascun soggetto iscritto alla gestione di appartenenza è sommato agli importi dovuti per la contribuzione Ivs sul minimale di reddito.

<sup>13</sup> Circolare Inps n.41 del 26.03.2010.

<sup>14</sup> Art.6, co.7, L. n.415/91 e circolare Inps n.14/10.

<sup>15</sup> Art.59, co.15, L. n.449/97.

<sup>16</sup> Circolare Inps n.14/10.

### ➤ *Massimale contributivo*

La legge prevede un limite massimo annuo di reddito oltre il quale non è più dovuto il contributo.

Nel caso in cui il reddito di impresa sia superiore al limite di retribuzione annua pensionabile su cui si deve applicare la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'ivs dei lavoratori dipendenti (2%), la quota di reddito eccedente tale limite dovrà essere presa in considerazione fino a concorrenza di un importo pari a 2/3 del medesimo limite<sup>17</sup>.

Per l'anno 2010, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi lvs è pari a: € 70.607,00 (€ 42.364,00 + € 28.243,00).

Per i periodi di assicurazione inferiori all'anno, il massimale deve essere rapportato a mese.

Si precisa che i massimali sono riferiti ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa e non alla globalità da riferire all'impresa stessa.

I predetti limiti individuali sono riferiti esclusivamente ai soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data. Viceversa<sup>18</sup>, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2010, ad € 92.147,00 e tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.

Nell'ipotesi di prestazioni lavorative svolte per periodi inferiori all'anno solare o in caso di cessazione dell'attività nel corso dell'anno i contributi lvs dovuti dai commercianti dovranno essere pagati solamente per i periodi di effettivo lavoro<sup>19</sup>, tenendo conto che il contributo è su base mensile ed anche solo un giorno di attività nel mese solare implica il versamento dell'intero mese.

I parametri di riferimento (reddito minimale, cambio aliquota e massimale) dovranno perciò essere rapportati ai mesi di iscrizione. In caso di attività svolta per una sola parte dell'anno da parte di soggetti privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, iscritti dal 1° gennaio 1996, o successivamente a tale data, a cui si applica il massimale contributivo non frazionabile a mese (art.2, co.18, L. n.335/95) consegue l'obbligo di far riferimento all'intero ammontare del reddito prodotto nell'anno, applicando le aliquote vigenti sul reddito complessivamente considerato<sup>20</sup>.

Ad esempio nell'anno 2010 per un commerciante si applicherà l'aliquota del 20,09% sino alla prima fascia di reddito, pari ad euro € 42,364,00, e l'aliquota del 21,09% sulla restante parte di reddito e sino al massimale di € 92.147,00, indipendentemente dal numero dei mesi di iscrizione.

In ogni caso dovranno essere garantiti i pagamenti contributivi sul minimale di reddito per i mesi di effettiva attività.

Il titolare dell'impresa sarà tenuto al pagamento dei contributi per sé e per i coadiuvanti e coadiutori (art.2, L. n.233/90), il cui versamento delle quote contributive sui minimali di reddito dovrà essere effettuato in quattro rate uguali, aventi scadenza trimestrale: 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre, 16 febbraio dell'anno successivo.

I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo, primo acconto e secondo acconto dovranno essere versati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi.

<sup>17</sup> Art.1, co.4, L. n.233/90.

<sup>18</sup> Art.2, co.18, L. n.335/95.

<sup>19</sup> Circolare Inps n.182 del 10/06/1994.

<sup>20</sup> Circolare Inps n.102 del 12/06/2003.



Si precisa che il versamento del saldo e del primo acconto (e non di altre somme eventualmente a debito) potrà essere effettuato entro il 16 luglio, invece del 16 giugno, maggiorando l'importo dei contributi dovuti dello 0,40% a titolo di interessi<sup>21</sup>.

La predetta maggiorazione dovrà essere versata separatamente dai contributi, utilizzando una causale contributiva specifica.

Il titolare dell'impresa commerciale ha la facoltà di rateizzare esclusivamente il saldo e il primo acconto della contribuzione dovuta sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, esclusi quindi quelli dovuti sul minimale, anche se risultassero non versati in tutto o in parte al momento della presentazione del modello Unico.

La prima rata dovrà essere pagata entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell'acconto, eventualmente differito; le altre rate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza (per i titolari di partita Iva) ed entro la fine del mese (per gli altri contribuenti). In ogni caso, il pagamento rateale dovrà essere completato entro il mese di novembre.

L'importo da pagare sarà dato dal capitale aumentato dell'eventuale maggiorazione dovuta per il differimento (0,40%), diviso per il numero delle rate, e dagli interessi relativi alla singola rata, da calcolare al tasso dello 0,5 mensile.

Gli interessi, esposti separatamente dai contributi, decorrono dal termine previsto per il versamento ordinario dell'acconto e/o del saldo, eventualmente differito, che coincide con il versamento della prima rata.

## **Riduzioni contributive**

### **⇒ Pensionati ultrasessantacinquenni**

A decorrere dal 1° gennaio 1998 potrà essere ridotto della metà il contributo previdenziale dovuto dai lavoratori autonomi, siano essi titolari di impresa o collaboratori familiari, a condizione che: siano già percettori di pensione presso le gestioni Inps; continuino a prestare la loro attività lavorativa; abbiano più di 65 anni di età<sup>22</sup>.

Tale riduzione del 50% trova applicazione:

- ✓ sul supplemento di pensione previsto per i lavoratori per i quali la pensione è liquidata totalmente o in parte con il sistema retributivo<sup>23</sup>;
- ✓ sull'assegno di invalidità<sup>24</sup>;
- ✓ ai pensionati ex Inpdai<sup>25</sup>.

Dovranno ritenersi invece esclusi dal beneficio i titolari di pensione di reversibilità. La riduzione riguarda i contributi pensionistici, sia sul minimale di reddito sia sulla quota eccedente il minimale, con esclusione dei contributi dovuti per la maternità e, qualora prevista, per l'assicurazione contro gli infortuni e la malattia professionale.

### **⇒ Produttori di terzo e quarto gruppo e affittacamere**

Per i contribuenti in esame, la contribuzione dovrà essere versata senza tenere conto del minimale previsto dalla L. n.233/90. Questi soggetti dovranno versare un contributo in percentuale sul reddito effettivamente prodotto integrato dal contributo di maternità, mentre sono esonerati dal pagamento della contribuzione minimale.

<sup>21</sup> Circolare Inps n.93/04 e n.73/10.

<sup>22</sup> Art.59, co.15, L. n.449/97; Circolare Inps n.14/10.

<sup>23</sup> Circolare Inps n.63/98.

<sup>24</sup> Circolare Inps n.33/99.

<sup>25</sup> Circolare Inps n.90 del 7 giugno 2004.

## Contribuzione anno 2010

Contributi commercianti 2010							
Importi annui							
<i>Soggetti interessati</i>	<i>Importo minimale</i>	<i>Reddito minimale</i>	<i>%</i>	<i>Reddito cambio aliquota</i>	<i>%</i>	<i>Reddito massimale</i>	<i>Importo massimale</i>
Titolari e coadiuvanti con più di 21 anni	2.887,14	14.334,00	20,09	42.364,00	21,09	70.607,00	14.474,82
Coadiuvanti con meno di 21 anni	2.457,12	14.334,00	17,09	42.364,00	18,09	70.607,00	12.356,61
Importi mensili							
<i>Soggetti interessati</i>	<i>Importo minimale</i>	<i>Reddito minimale</i>	<i>%</i>	<i>Reddito cambio aliquota</i>	<i>%</i>	<i>Reddito massimale</i>	<i>Importo massimale</i>
Titolari e coadiuvanti con più di 21 anni	240,60	1.194,50	20,09	3.530,34	21,09	5.883,92	1.206,24
Coadiuvanti con meno di 21 anni	204,76	1.194,50	17,09	3.530,34	18,09	5.883,92	1.029,72

L'Inps invia il modello F24 totalmente precompilato con l'importo dei contributi minimali, la *c.d. "codeline"* è costruita tenendo conto dell'importo. In questo caso, qualora fosse necessario un ricalcolo, sarà necessario rideterminare anche la *codeline*. Diverso discorso va fatto per i contributi a percentuale sul reddito, per i quali le *codeline* non sono legate all'importo e sono uguali per gli acconti e il saldo di competenza dello stesso anno contributivo, gli importi infatti devono essere calcolati direttamente dagli interessati.

Nel caso di compensazione per crediti maturati vale lo stesso principio, per cui un credito minimale deve avere il ricalcolo della *codeline* con l'indicazione numero rata 0, per i contributi percentuali si deve invece utilizzare la *codeline* d'origine.

Deve essere compilata e versata anche la delega in cui, per effetto delle compensazioni, il "*saldo finale*" risulti uguale a zero.

A far data dal 1° ottobre 2006 i soggetti titolari di partita Iva sono tenuti ad utilizzare esclusivamente, anche tramite intermediari, le modalità di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi e delle entrate spettanti agli enti e alle casse previdenziali; per questi soggetti l'Inps invia solo un prospetto contenente i dati necessari alla compilazione della delega telematica.

### Compilazione della sezione Inps

Premesso che di norma il contribuente utilizzerà i modelli inviati e precompilati dall'Istituto, dovranno essere compilate, ove necessario, righe distinte per ogni tipo di versamento identificate dalla causale contributo, come di seguito specificato:

- *Codice sede*: codice della sede presso la quale è aperta la posizione contributiva;
- *Causale contributo*: si veda elenco causali;



- *Codice INPS*: il codice rilevato dalla comunicazione inviata dall'Inps con i modelli di pagamento;
- *periodo di riferimento "da"*: il mese ed anno di inizio periodo contributivo nella forma mm/aaaa: es. 01/2010;
- *periodo di riferimento "a"*: il mese ed anno di fine periodo contributivo nella forma mm/aaaa): es. 12/2010;
- *Importi a debito versati*: importo dei contributi o degli interessi che si versano;
- *Importi a credito compensati*: importo dell'eventuale saldo a proprio credito che si mette a compensazione.

### ESEMPIO Compilazione rigo sezione Inps

Si pensi al caso di un commerciante iscritto presso la Sede di Genova che debba versare la seconda rata di contribuzione minimale, il saldo 2009 e il primo acconto 2010.

Sede	Codice tributo	Codice Inps	Dal	Al	A debito versati	A credito compensati
3400	CF	22222222101102873	012010	122010	721,80	
3400	CP	22222222091106999	012009	122009	315,00	
3400	CP	22222222101106744	012010	122010	294,00	

### ESEMPIO Compilazione F24 in caso di rateizzazione

Si pensi al caso di un commerciante iscritto con codice individuale 26666666 XX presso la sede di Bari (codice 0900), che debba versare il saldo 2009 = € 1.200,00 in 4 rate e il primo acconto 2010 = € 600,00 in 4 rate.

Ogni delega dovrà essere compilata:

Sede	Codice tributo	Codice Inps	Dal	Al	A debito versati	A credito compensati
0900	CPR	26666666091106280	012009	122009	300,00	
0900	CPI	26666666091106280	012009	122009	2,50	
0900	CPR	26666666101106690	012010	122010	150,00	
0900	CPI	26666666101106690	012010	122010	1,00*	

\* L'importo dell'interesse varierà su ogni rata.

**N.B.:** Il codice Inps della causale interesse deve essere uguale a quello del contributo di riferimento. Qualora siano versate nello stesso giorno più deleghe relative alla rateizzazione si dovrà comunicare all'Inps tale situazione allegando la fotocopia degli F24, permettendo all'Istituto di attribuire i versamenti che altrimenti sarebbero esclusi per duplicazione.

#### ⇒ Quadro RR modello Unico

A decorrere dal 1994 i soggetti iscritti alla gestione speciale dei commercianti (titolari, coadiuvanti e coadiutori) saranno tenuti a indicare i dati previdenziali nella dichiarazione dei redditi (dai redditi 1997 dichiarati nel 1998 Quadro "RR" del mod. "UNICO persone fisiche") dell'anno al quale il contributo previdenziale si riferisce (art.3-bis D.L. n.384/92):

- ⇒ i dati relativi alla base imponibile;
- ⇒ i dati relativi al contributo dovuto (minimale, maternità, percentuale ed eventuali quote associative);

- i versamenti effettuati sul minimale;
- i versamenti effettuati, in acconto e a saldo, con l'indicazione del codice numerico di 17 caratteri indicato sul modello F24 di versamento distinto per ogni soggetto.

Il quadro RR dovrà essere compilato dal titolare di impresa anche per la parte riferita ai propri collaboratori e dovrà riportare, oltre ai dati prettamente contributivi:

- ▶ il codice individuale costituito da otto caratteri numerici di cui il primo per i commercianti sarà sempre 2 e due caratteri alfabetici;
- ▶ i mesi solari interessati dall'imposizione contributiva per ciascun soggetto;
- ▶ l'indicazione del codice che individui eventuali agevolazioni contributive e il relativo periodo.

Nel caso di 2 o più periodi di iscrizione a titolo diverso o che comunque abbiano implicato l'attribuzione di codici individuali differenti nel corso dell'anno solare sarà necessario compilare più quadri RR.

L'eventuale importo a credito risultante dal modello Unico (quadro RR) potrà essere compensato nel modello F24, in tutto o in parte, previa compilazione del rigo RX6 del quadro "RX" della dichiarazione<sup>26</sup>.

Al fine di effettuare la compensazione il modello F24 dovrà essere compilato indicando:

- ✓ il codice sede;
- ✓ la causale contributo AP o AF (artigiani), CP o CF (commercianti);
- ✓ il codice Inps (17 caratteri) del versamento che ha generato l'eccedenza da compensare;
- ✓ il periodo di riferimento;
- ✓ l'importo che si intende compensare.

Nel caso in cui sia compensata solo una parte dei contributi versati con una delle 4 rate relative al minimale imponibile, il codice Inps (17 caratteri) dovrà essere rideterminato in funzione del nuovo importo (funzione di calcolo rilevabile nel sito Internet [www.inps.it](http://www.inps.it) → servizi on line → art./com. → calcolo codeine).

La compensazione dovrà avvenire fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva a quella dalla quale risulta il credito.

### **ESEMPIO**      **Compensazione**

*Si pensi al caso di un soggetto che sia stato iscritto presso la sede di Napoli come artigiano con matricola 13333333 ZZ sino al 31.12.2009, maturando un credito per contribuzione a percentuale pari a € 1.000,00 e si sia poi iscritto presso la sede di Caserta dal 01.01.2010 come commerciante con matricola 24444444 AA.*

*In data 16.05.2010 versa sia la prima rata minimale che il primo acconto utilizzando il credito maturato per il 2009, pagando quindi la sola differenza di € 121,80 (721,80 + 400,00 - 1000,00).*

Sede	Codice tributo	Codice Inps	Dal	Al	A debito versati	A credito compensati
2000	CF	24444444101101999	012010	122010	721,80	
2000	CP	24444444101106888	012010	122010	400,00	
5100	AP	13333333091106777	012009	122009		1000,00

<sup>26</sup> Circolare Inps n.93/04.

Nel caso in cui un credito non sia stato evidenziato sui Quadri RR e RX del modello Unico, la compensazione può essere effettuata d'ufficio accreditando l'eccedenza di un contributo a percentuale sull'omissione contributiva fissa o a percentuale. Fino all'anno 1998 veniva effettuata a domanda dell'interessato (autoconguaglio)<sup>27</sup>.

### Esempio

#### Come avviene il calcolo dei contributi

Un commerciante con un reddito d'impresa pari a € 12.000,00 iscritto alla gestione per 4 mesi, ai fini del calcolo dei contributi dovuti, dovrà dividere il reddito minimale annuo rapportandolo ai 4 mesi di iscrizione ( $14.334,00 : 12 \times 4 = 4.778,00$ ); questo sarà il reddito coperto dal versamento della contribuzione minimale oltre al quale è dovuto il contributo a percentuale, che dovrà essere calcolato applicando l'aliquota del 20,09% sulla differenza tra il reddito prodotto e quello minimale rapportato ai 4 mesi ( $12.000,00 - 4.778,00 = 7.222,00 \times 20,09\% = 1.450,90$ ). Se lo stesso soggetto avesse un periodo di iscrizione pari a 11 mesi, a parità di reddito prodotto, non dovrà versare nulla a titolo di percentuale in quanto il reddito minimale rapportato agli 11 mesi risulterebbe superiore al reddito prodotto ( $14.334,00 : 12 \times 11 = 13.139,50$ ).

#### Indennizzo per la cessazione di attività commerciale

L'articolo 19-ter, co.1, della legge 28 gennaio 2009, n.2, ha stabilito che l'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale può essere concesso per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Legislativo 28 marzo 1996, n.207<sup>28</sup>.

L'indennizzo è:

- ➔ incompatibile con qualsiasi attività di lavoro sia dipendente sia autonoma;
- ➔ compatibile con altri trattamenti pensionistici di cui il richiedente è titolare, sia diretti sia indiretti.

Il periodo di godimento dell'indennizzo, da computare nella gestione commercianti, è utile ai soli fini del conseguimento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto a pensione sia diretto (pensione di vecchiaia, anzianità, inabilità, assegno ordinario di invalidità) sia indiretto (pensione ai superstiti).

#### ⇒ Destinatari

Possono chiedere l'indennizzo:

- ✓ i titolari o coadiutori di attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- ✓ i titolari o coadiutori di attività commerciale su aree pubbliche;
- ✓ gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- ✓ gli agenti e rappresentanti di commercio.

L'indennizzo può essere corrisposto se il richiedente:

- ha compiuto 62 anni di età, se uomo, o 57 anni di età, se donna;
- è iscritto, al momento della cessazione dell'attività, da almeno 5 anni, come titolare o coadiutore, nella Gestione speciale commercianti.

Per poter ottenere l'indennizzo, nel periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011, l'assicurato deve:

- ➔ cessare definitivamente l'attività commerciale;

<sup>27</sup> Messaggio n.28096 del 7 ottobre 1995.

<sup>28</sup> Circ. n.50 del 3 aprile 2009.

- ▶ riconsegnare al Comune l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale al minuto ovvero quella per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ovvero entrambe nel caso di attività abbinata. Se l'attività commerciale è stata avviata con la legge di riforma (D.Lgs. n.114/98) devono comunicare al Comune la cessazione dell'attività con l'apposito mod. COM 1.

Inoltre il titolare dell'attività deve aver effettuato la cancellazione:

- ▶ dal registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- ▶ dal registro degli esercenti il commercio presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- ▶ dal ruolo provinciale istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per gli agenti e rappresentanti di commercio.

Coloro che esercitano attività di commercio al minuto non devono più iscriversi obbligatoriamente al registro degli esercenti il commercio (REC) dal 24 aprile 1999 e, pertanto, da tale data viene anche a decadere l'obbligo della cancellazione.

L'importo dell'indennizzo è pari al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla gestione commercianti.

**GIORNATA DI STUDIO**  
settembre/ottobre 2010

**GUIDA ALLA MANOVRA CORRETTIVA 2010**  
**CEDOLARE SUGLI AFFITTI**  
**TASSAZIONE DEL FOTOVOLTAICO**  
**ALTRE NOVITÀ 2010/2011**

**SPECIALE INCONTRO DI MEZZA GIORNATA**

Bologna	Milano	Perugia	Torino
Firenze	Modena	Pescara	Trento
Genova	Napoli	Roma	Udine
Jesi	Padova	Tirrenia	Verona

Gruppo **EUROCONFERENCE**  
INFO Tel: 045.8201828 - e-mail: [convegni@euroconference.it](mailto:convegni@euroconference.it) - sito web: [www.euroconference.it](http://www.euroconference.it)